

DELIBERAZIONE N. 980 DEL 27/12/2022	
OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER FATTI O ATTI DIRETTAMENTE CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ED ALL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO	
<p>Esercizi/o 2022</p> <p>Centri/o di costo 2003000</p> <p>- Importo presente Atto: € 0,00</p> <p>- Importo esercizio corrente: € 0,00</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € -</p> <p>- Utilizzato: € -</p> <p>- Residuo: € -</p> <p>Autorizzazione n°: 2022</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista</p>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">UOC Affari Generali</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Gianluca Moretti</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento</p> <p style="text-align: center;">Eleonora Allocca</p> <p style="text-align: center;">L'Estensore</p> <p style="text-align: center;">Daniele Avari</p> <p>Proposta n° DL-1062-2022</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 27/12/2022</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 23/12/2022</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 20/12/2022 Positivo</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 20/12/2022 Positivo</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>regolamento t.l..pdf</p> <p>richiesta patrocinio legale all.1 regolamento.pdf</p>	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- VISTI** la L.R. 23.01.2006, n° 02;
la L. R. 23 gennaio 2006, n° 2;
il D. Lgs. 30.12.1992, n° 502 e successive modificazioni e integrazioni;
l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n° 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02.7.2019, modificato e integrato con deliberazioni n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21/01/2021 e n° 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con determinazione n° G03488 del 30.03.2021;
il Decreto del presidente della Regione Lazio n° T00200 del 29.10.2021 avente ad oggetto." Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-istituti Fisioterapici Ospitalieri;
la deliberazione n° 1123 del 02.11.2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;
le deliberazioni n° 212 del 16.03.2022 e n° 154 del 28.02.2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Premesso** che il CCNL dell'Area Sanità, il CCNL Area delle Funzioni Locali ed il CCNL Area Comparto Sanità prevedono l'istituto del patrocinio legale in favore dei propri dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio;
- Considerato** che questi Istituti si avvalgono di Avvocati del Libero Foro per le necessità di patrocinio e/o difesa in giudizio, iscritti nell'albo aziendale;
che questi Istituti hanno adottato un proprio Regolamento per l'affidamento e la determinazione dei compensi professionali spettanti ai predetti Avvocati del Libero Foro, afferenti all'albo aziendale;
- Tenuto conto** di quanto previsto dai CCNL sopraindicati si ritiene necessario procedere, all'adozione del "Regolamento in materia di patrocinio legale dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio", il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Atteso** che dalla data di adozione della presente deliberazione detto Regolamento annulla e sostituisce il precedente adotta con deliberazione del 17.05.2019, n.412;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla L. 11.02.2005, n. 15.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di adottare il Regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in materia di patrocinio legale dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

La U.O.C. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Il Direttore Generale

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER FATTI O ATTI DIRETTAMENTE CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ED ALL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE
DEI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER FATTI O ATTI
DIRETTAMENTE CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ED
ALL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO**

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina, sulla base della normativa di riferimento vigente (CCNL Area Sanità, CCNL Area delle Funzioni Locali, CCNL Comparto Sanità), le modalità, i criteri ed i relativi termini economici inerenti il patrocinio legale e peritale assunto in favore dei dipendenti dell'Ente in giudizi civili, contabili o penali per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

ART. 2

Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, al fine di avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale espressamente disciplinato nel presente Regolamento, deve:

- comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario alla Unità Operativa competente in materia di contenzioso e assicurazioni;
- allegare copia dell'atto giudiziario e/o ogni altra documentazione in merito al procedimento di cui trattasi;
- dichiarare formalmente se intende avvalersi di un legale fiduciario dell'amministrazione o se invece intende avvalersi di un proprio legale di fiducia;
- dichiarare l'eventuale stipula di polizze assicurative sottoscritte a titolo personale.

ART. 3

L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio:

1. assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche potenziale, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale afferente all'albo aziendale, con l'eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione a quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto di quest'ultimo, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, secondo i termini di cui all'art.4, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico determinato secondo le condizioni che si sarebbero verificate qualora avesse trovato applicazione il punto 1, che comunque, non potrà essere superiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

La liquidazione dei relativi compensi professionali avverrà secondo quanto dettato da questo Ente nel Regolamento per l'affidamento e la determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati del libero Foro, vigente al momento di attivazione del sinistro di tutela legale. I parametri di liquidazione, individuati in detto Regolamento, rappresentano il limite massimo rimborsabile nel caso di scelta da parte del dipendente di un avvocato non compreso nell'albo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente nell'ipotesi di cui al punto 2 del presente articolo avverrà previa presentazione da parte del dipendente della fattura dell'avvocato che lo ha assistito, nonché della relativa quietanza di avvenuto pagamento degli onorari, fatti salvi i limiti al rimborso di cui al presente articolo, nonché l'avverarsi delle condizioni di cui all'art. 4 e la presentazione della documentazione di cui all'art. 5.

Qualora, con sentenza passata in giudicato, viene accertata la responsabilità del dipendente per aver commesso il fatto con dolo o colpa grave, le spese legali sono a carico del dipendente, il quale dovrà rimborsare agli Istituti quanto dagli stessi eventualmente pagato al legale.

ART. 4

Nel caso in cui il dipendente abbia nominato un proprio legale e/o un consulente tecnico, l'Ente rimborserà al dipendente le spese legali e di consulenza tecnica in caso di conclusione favorevole del procedimento come segue:

1. in materia penale: quando il procedimento penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 cpp, con le seguenti formule:
 - perché il fatto non sussiste;
 - perché l'imputato non lo ha commesso;
 - perché il fatto non costituisce reato.
2. in materia civile: conclusione del procedimento con provvedimento che esclude il dipendente da qualsivoglia responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.
3. in materia contabile: accertamento del giudice contabile che il danno non è stato causato da comportamenti omissivi o commissivi posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri di ufficio o con dolo o con colpa grave e che, conseguentemente, il dipendente non è responsabile di danno erariale.

L'assunzione degli oneri di difesa legale a carico dell'Ente è sempre esclusa nelle seguenti ipotesi:

- patteggiamento;
- prescrizione;
- amnistia ed indulto;
- sospensione condizionale della pena;
- morte del reo;
- in qualunque altra ipotesi non ricompresa nel precedente art.4 punto 1.

ART. 5

Il dipendente che intenda avvalersi del patrocinio legale dovrà obbligatoriamente presentare: relativa domanda secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all.1) corredata dai seguenti documenti:

1. all'avvio del procedimento:
 - copia della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione, civile, penale o amministrativo;
 - copia della comunicazione di nomina del legale e/o del consulente tecnico di parte, ove non si intenda avvalersi di un legale/consulente individuato dall'Ente;

- copia del documento di identità.
- 2. alla conclusione del procedimento:
- copia del verbale di mediazione o del provvedimento giudiziario con indicazione della data in cui esso è passato in giudicato o comunque concluso in via definitiva e in modo favorevole per il dipendente, di cui all'art.4;
- parcelle del legale e del consulente tecnico dettagliate dell'attività svolta;
- quietanza che comprovi l'avvenuto pagamento delle spese sostenute dal dipendente.

È fatto obbligo da parte del dipendente di comunicare all'Ente eventuali procedimenti pendenti a proprio carico ai sensi del DPR 62/2013 e dei CCNL vigenti. Nel caso di mancata e/o tardiva comunicazione che non consenta all'Amministrazione l'eventuale copertura assicurativa in materia di tutela legale e peritale, gli oneri della stessa rimangono a carico del dipendente.

ART. 6

Nel caso di affidamento dell'incarico a più legali ovvero ad uno studio legale associato l'Ente rimborsa le spese limitatamente ad un solo legale. Laddove fossero concordati tra il dipendente ed il professionista incaricato importi diversi e superiori rispetto a quelli indicati nell'art.3. Le differenti somme saranno a carico del dipendente medesimo.

Inoltre, atteso che l'Ente riconosce la nomina di un solo consulente tecnico, il tariffario di riferimento è quello per le prestazioni specialistiche medico-legali approntato dal Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), nei limiti della quota minima, oltre accessori di legge e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta corredata dalla documentazione utile ai fini del pagamento. Laddove fossero concordati tra il dipendente ed il professionista incaricato importi diversi e superiori rispetto a quelli sopraindicati, le differenti somme saranno a carico del dipendente medesimo.

OGGETTO: Istanza di patrocinio legale

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Dipendente di questo Istituto con la qualifica di _____

In servizio presso _____

Residente a _____ via/piazza _____

Telefono n° _____ e-mail _____

Comunica di aver ricevuto in data _____ comunicazione/notifica del seguente atto allegato in copia _____

Richiede l'assistenza legale ai sensi del vigente CCNL del Area Sanità e CCNL Enti Locali

A tal fine dichiara:

- di volersi avvalere di un legale afferente all'albo dell'Ente:
Avv. _____
(eventuale CTP indicato dall'Ente: dott. _____)
- di volersi avvalere di un legale di propria fiducia, di cui al all'art. 3, punto 2, del Regolamento patrocinio legale dell'Ente:
Avv. _____
(eventuale CTP: dott. _____)
- di avere stipulato analoga polizza assicurativa con la seguente Compagnia:

- di NON avere stipulato analoga polizza assicurativa.

Data ____/____/____

Firma

Allegare copia documento di riconoscimento e copia atto